SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

VENERDÌ 9 LUGLIO 1965

(46ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali di cui ha assunto la gestione (1188) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia » (1189) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE					659,	661
MARTINEZ, relatore						660

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro e Vergani. Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Romita.

GUANTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali di cui ha assunto la gestione » (1188) (Approvato dalla Camera dei deputati) e: « Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia » (1189) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la ma7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

46° SEDUTA (9 luglio 1965)

nutenzione degli acquedotti comunali di cui ha assunto la gestione », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè i due disegni di legge si occupano di due aspetti dello stesso problema propongo che la discussione generale su di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

M A R T I N E Z , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1188, che la nostra Commissione è chiamata a discutere in sede delberante, prevede la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali di cui l'Ente stesso ha la gestione, contributi così distribuiti:

lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64; lire 250 milioni per il semestre 1º luglio-31 dicembre 1964;

lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1967;

lire 250 milioni per l'esercizio 1968.

Il disegno di legge in parola è praticamente una conseguenza di quella che fu la legge 19 gennaio 1942, n. 19, istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani, al quale venne affidata la gestione degli acquedotti allora esistenti o in corso di costruzione a cura dei Comuni o di Consorzi, dei quali sia disposto il passaggio di gestione allo Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con decreto del Capo dello Stato, nonchè la gestione dei tre grandi acquedotti promiscui delle Madonie, di Montescuro Est e di Favara di Burgio, che alimentano, oltre la popolazione della zona in cui operano, alcuni servizi idrici di linee ferroviarie della Sicilia centrale e occidentale.

Il disegno di legge è composto di due articoli: l'articolo 1 che stabilisce l'importo, di

cui sopra ho parlato, dei contributi previsti per il periodo 1963-1968; l'articolo 2 che, nel fissare le modalità con le quali far fronte ai previsti finanziamenti, autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

Il disegno di legge n. 1189, anch'esso oggi al nostro esame, è in un certo modo integrativo del disegno di legge precedente, perchè affida all'EAS la gestione degli acquedotti che ottengono i contributi costanti previsti dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, nunero 589, ed anche le agevolazioni integrative di cui all'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, per le quali la Cassa per il Mezzogiorno assume a proprio carico la quota parte di spesa cui dovrebbero far fronte i Comuni per l'ammortamento dei mutui che debbono contrarre per tali opere.

Sostanzialmente, con questo disegno di legge si vuole impedire che i Comuni, che abbiano avuto i contributi previsti dalla legge n. 589 del 1949 e dalla legge n. 634 del 1957, precedentemente citate, in un certo senso approfittando di questo fatto, possano cercare di gestire in proprio, al solo scopo di avere tali agevolazioni, gli acquedotti di cui trattasi, per poi eventualmente, in caso di passività o di carenze, cercare di sottrarsi agli impegni.

Comunico, inoltre, agli onorevoli colleghi che entrambi i disegni di legge hanno avuto il parere favorevole della 1ª Commissione, mentre il solo n. 1188 ha avuto parere non perfettamente favorevole da parte della Commissione finanze e tesoro, che ha dimostrato delle perplessità per quanto riguarda gli accantonamenti nel fondo globale di esercizi finanziari precedenti.

A me pare, comunque, che i due provvedimenti, integrando, sostanzialmente, una situazione di fatto esistente, possano essere senz'altro approvati, poichè vengono ad affidare la gestione degli acquedotti esistenti all'EAS, nonchè a dare la possibilità che anche altri acquedotti godano in futuro dei benefici previsti dalla legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e da quella del 1957 surricordata e possano, quindi, essere messi in grado di funzionare attraverso la gestione dell'EAS e non con gestioni autonome, che sarebbero economicamente non convenienti.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)

46° SEDUTA (9 luglio 1965)

PRESIDENTE. La 5ª Commissione sul disegno di legge n. 1188 ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur non opponendosi all'ulteriore corso del disegno di legge, deve richiamare la più volte manifestata perplessità sulla modalità della copertura finanziaria degli oneri recati da provvedimenti di recente presentazione al Parlamento a mezzo accantonamenti in fondo globale di esercizi finanziari precedenti ».

Desidero, quindi, precisare che, pur con le riserve cui ha accennato il senatore Martinez, la 5^a Commissione non si oppone formalmente all'approvazione del provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli dei disegni di legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1188

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Ente acquedotti siciliani, nelle spese che ha sostenuto e deve sostenere per la manutenzione degli acquedotti comunali la cui gestione è affidata all'Ente stesso, di contributi annui di lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64; di lire 250 milioni per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964; di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1967; e di lire 250 milioni per l'esercizio 1968.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il periodo suddetti.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni afferente l'esercizio 1963-64 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

All'onere di lire 250 milioni afferente il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1965 si fa fronte con riduzione dei fondi occorrenti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo e l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 1188.

(E approvato).

Passiamo ora al secondo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1189

Articolo unico.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, numero 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere — per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione — a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate.

L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, può sostitursi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i Comuni riuniti in Consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 9,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari